

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

Le novità sugli appalti pubblici introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018)

a cura dell'Avv. Elio Leonetti
29 gennaio 2019



Legge di Bilancio e normativa sui contratti pubblici

- Le novità sulle procedure di affidamento di lavori sotto-soglia
- Le nuove soglie per il ricorso al MEPA per i micro-acquisti di beni e servizi
- Le norme sui lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
- La centrale di progettazione («*Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici*»)

Gli affidamenti di lavori sotto-soglia

- Le procedure di affidamento di lavori sotto-soglia (art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016)

- le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (*)
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.**

 - c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

 - d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del d.lgs. N. 50/2016

Gli affidamenti di lavori sotto-soglia

- ❑ Art. 1 comma 912 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
- *“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del D.Lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro»*

LAVORI	Prima della Legge di Bilancio 2019	Dopo la Legge di Bilancio 2019
Importi inferiori a € 40.000	Affidamento diretto	Affidamento diretto
Importi pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici	Affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici
Importi pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici

Gli affidamenti di lavori sotto-soglia

- La norma introduce deroghe alle modalità di affidamento di lavori sotto-soglia previste dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici ma senza modificarne il testo del predetto articolo
- La norma ha una valenza temporale limitata fino al 31 dicembre 2019
- Ambito di applicazione: solo lavori e non anche servizi e forniture
- Le deroghe sono facoltative > le stazioni appaltanti possono pertanto continuare ad applicare le procedure di cui all'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

Gli affidamenti di lavori sotto-soglia

- Gli elementi di novità:
 - Innalzamento (fino ad un importo inferiore a 150.000 euro) della soglia di importo entro la quale si può procedere mediante affidamento diretto > ma viene richiesta la previa consultazione di tre operatori e, quindi, lo svolgimento di un confronto comparativo tra offerte
 - Riduzione, da 15 a 10, del numero degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate per l'affidamento di importo compreso tra 150.000 euro e meno di 350.000 euro.

La soglia dei c.d. micro-acquisti

- ❑ Art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007) > ha fissato a 1000 euro la soglia di importo entro la quale per l'acquisto di beni e servizi non sussiste l'obbligo di utilizzo dei mezzi telematici
- Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018 (*«Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro»*)

«Sono giunte richieste di chiarimento in merito all'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici»

- L'ANAC ha quindi affermato l'inapplicabilità dell'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (in base al quale *«A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici»*) agli affidamenti di beni servizi di importo inferiore a 1000 euro

La soglia dei c.d. micro-acquisti

- ❑ L'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 prevede l'innalzamento, da 1000 euro a 5000 euro, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
- Art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007) > «*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a **5.000 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a **5.000 euro** e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*»

Lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

- L'art. 1, commi 107-114, della Legge di bilancio 2019 ha previsto l'assegnazione, per l'anno 2019, di un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.
- Con il **Decreto del Ministero dell'interno del 10/01/2019** sono stati attribuiti ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti i contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019.
- Nota ANCI sull'assegnazione ai Comuni fino a 20.000 abitanti del contributo per la messa in sicurezza di opere pubbliche > contengono una esaustiva disamina delle nuove disposizioni normative
- FAQ del Ministero dell'Interno pubblicate on line sul sito internet del Ministero dal 21/01/2019 > forniscono chiarimenti sull'utilizzo dei contributi destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti.

Lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

- Le modalità di affidamento (art. 1 comma 108 della Legge di Bilancio 2019)

«I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

- La norma richiama l'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (relativo agli affidamenti di lavori per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro) e l'art. 37 comma 1 del d.lgs. N. 50/2016 (il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro)
- I comuni possono utilizzare le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1 comma 912 della legge n. 145/2018 in relazione alle procedure di affidamento dei appalti di lavori sotto-soglia

Lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

- Estratto dalla Nota ANCI

«Pertanto, alla luce della deroga introdotta, proprio per l'anno 2019, dal comma 912 già commentato precedentemente, tutti i Comuni beneficiari del contributo potranno procedere agli affidamenti degli appalti di lavori, con le seguenti modalità:

- 1) per importi fino a 40mila euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*
- 2) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro tramite affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici;*
- 3) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, sempre ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.*

Va ricordato che, per tali affidamenti, non sussiste l'obbligo di aggregazione e dunque i Comuni possono procedere autonomamente come previsto dall'articolo 37 comma 1 del Codice Appalti. Possono conseguentemente anche realizzare i lavori in amministrazione diretta»

La centrale di progettazione

- La Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (art. 1 commi 162-170).
- Al fine di favorire gli investimenti pubblici, viene prevista l'istituzione, mediante apposito DPCM, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (denominata «Struttura»)
- Possono avvalersi di tale nuovo organismo le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche ai sensi 24 del d.lgs. n. 50/2016 (il quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi degli organismi di altre pubbliche amministrazioni per la progettazione, qualora previsto dalla legge)
- L'utilizzo di Struttura avviene *«previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti»*
- Le finalità:
 - favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
 - contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
 - contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
 - contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

La centrale di progettazione

- Il comma 165 prevede in 300 unità di personale (con prevalenza di profili tecnici e con un massimo di dirigenti entro il 5%), selezionate “*con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità*”, mentre per accelerare l’operatività della Struttura, in base al comma 167 le prime 50 unità possono essere reclutate “*prescindendo da ogni formalità*” nell’ambito del personale di ruolo sulla base di protocolli d’intesa con le amministrazioni di appartenenza.
- Il comma 168 prevede un DPR ai fini dell’introduzione di norme di coordinamento con le normative vigenti e, in particolare, con il d.lgs. n. 50/2016
- Fonti di finanziamento: il comma 170 rinvia al comma 106, il quale prevede che “*Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del demanio*” > la previsione sembra implicare il coinvolgimento dell’Agenzia del Demanio nella istituzione della Struttura

Formazione IFEL
per i Comuni



Grazie per l'attenzione

Avv. Elio Leonetti
elio.leonetti@chiomenti.net

